NOTAIO GIANLUCA ELEUTERI
Torino, corso Tassoni n. 37 - tel. 011 7776633
Pianezza, via San Pancrazio n. 2 - tel. 011 9665821
partita I.V.A. 07809340016

Repertorio n° 93470 Raccolta n° 26325

Costituzione dell'associazione
"ASSOCIAZIONE SINTRA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA

14.11.2019. Il quattordici novembre duemiladiciannove in Torino, corso Alessandro Tassoni n. 37, nel mio studio.

Avanti a me dottor GIANLUCA ELEUTERI, notaio in Torino, iscritto nel ruolo dei notai dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

- **LA VAILLE Luca**, nato a Torino il 4 agosto 1978, residente in Torino, via Artisti n. 19/bis, codice fiscale LVL LCU 78M04 L219Z;
- **CHIAVASSA Maria Teresa**, nata a Carignano il 13 settembre 1973, residente in Carignano, via Borgovecchio n. 76, codice fiscale CHV MTR 73P53 B777M;
- **ANTONINI Luca**, nato a Terni il 29 ottobre 1963, residente in Carignano, via A. Tappi n. 25, codice fiscale NTN LCU 63R29 L117R;
- **CARENZA Marinella**, nata ad Acquaviva delle Fonti il 9 luglio 1987, residente in Carignano, via F. Petrarca n. 33, codice fiscale CRN MNL 87L49 A048I;
- **DE PASQUALE Massimo**, nato a Roma l'8 aprile 1961, residente in Trofarello, via Umberto I n. 140, codice fiscale DPS MSM 61D08 H501C;
- **NEGRO Odilia**, nata a Carignano il 7 settembre 1956, residente in Carignano, via Canonico Fea n. 13, codice fiscale NGR DLO 56P47 B777K;
- **QUAGLIO Giorgio**, nato a Torino il 15 dicembre 1956, residente in Chieri, strada Savoia n. 5, codice fiscale QGL GRG 56T15 L219R;
- **CARRARO Massimo**, nato a Chieri il 10 marzo 1972, residente in Carmagnola, via Paolo Thaon di Revel n. 35, codice fiscale CRR MSM 72C10 C627Y;
- **OLIVERO Filippo**, nato a Moncalieri il 21 novembre 1991, residente in Carignano, via Canonico Fea n. 13, codice fiscale LVR FPP 91S21 F335Q;
- **PIETRANTUONI Alessia**, nata a Carmagnola il 30 maggio 1976, residente in Carmagnola, via Anna Frank n. 6, codice fiscale PTR LSS 76E70 B791I;
- **PIANTA Paola**, nata a Felizzano il 30 aprile 1962, residente in Carignano, via Speranza n. 23, codice fiscale PNT PLA 62D70 D528O.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue.

Articolo 1

E' costituita tra i signori LA VAILLE Luca, CHIAVASSA Maria Teresa, ANTONINI Luca, CARENZA Marinella, DE PASQUALE Massimo, NEGRO Odilia, QUAGLIO Giorgio, CARRARO Massimo, OLIVERO Filippo, PIETRANTUONI Alessia e PIANTA Paola un'associazione senza scopo di lucro, denominata "**ASSOCIAZIONE SINTRA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**", in breve "ASSOCIAZIONE SINTRA O.N.L.U.S.".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Carignano, via Silvio Pellico n. 28.

Articolo 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come indicate nella lett. a), dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Scopo dell'Associazione, nel rispetto dell'art 10 punti 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 460/97, è lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, di beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare,

Registrato a TORINO 2 il 22 novembre 2019 al n. 23855 serie 1T con euro 200,00

NOTAIO GIANLUCA ELEUTERI
10143 TORINO - CORSO A. TASSONI N. 37 - TEL. 011 777 66 33 - FAX 011 741 04 87
10044 PIANEZZA - VIA SAN PANCRAZIO N. 2 - TEL. 011 966 58 21 - FAX 011 968 56 19

= CHIAVASSA Maria Teresa, quale vice-presidente;
= ANTONINI Luca, quale tesoriere con funzioni di segretario generale;
= CARENZA Marinella, DE PASQUALE Massimo, NEGRO Odilia e QUAGLIO Giorgio, quali consiglieri.

Questi, come sopra costituiti, dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità e decadenza.

Al medesimo consiglio spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione, come meglio sancito dall'articolo 9) dello statuto associativo.

Il consiglio, riunito seduta stante, delibera di attribuire al presidente, signor LA VAILLE Luca, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, purchè nei limiti di spesa per tutte le operazioni amministrative non eccedenti la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Al presidente e all'amministratore delegato, nei limiti dei poteri conferiti, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi degli articoli 8) e 9) dello statuto.

Articolo 8

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9

L'assemblea autorizza espressamente il presidente al deposito e relativa iscrizione del presente atto e a richiedere ed ottenere la personalità giuridica presso gli uffici competenti (anagrafe tributaria delle onlus, Prefettura, registro unico nazionale del terzo settore quando attuato), e ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che fossero richieste per tale finalità, con manleva per il notaio sottoscritto dal provvedervi al riguardo.

Articolo 10

Le spese della presente costituzione e le altre accessorie sono a carico dell'associazione, che richiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

I comparenti si dichiarano edotti da me notaio sul trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla riservatezza e della normativa sull'antiriciclaggio.

Richiesto di questo atto, io notaio ne ho data lettura ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 17.40.

L'atto si compone di due fogli, scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio sulle prime sei intere pagine e quanto di questa.

In originale firmato: Luca Antonini - Massimo De Pasquale - Marinella Carenza - Alessia Pietrantuoni - Odilia Negro - Giorgio Quaglio - Luca La Vaille - Maria Teresa Chiavassa - Filippo Olivero - Paola Pianta - Massimo Carraro - Gianluca Eleuteri notaio.

Allegato "A" al repertorio n. 93470/26325

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SINTRA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione **"ASSOCIAZIONE SINTRA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE",** in breve **"ASSOCIAZIONE SINTRA O.N.L.U.S.".**

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carignano (TO) ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

ART. 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come indicate nella lett. a), dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Scopo dell'Associazione, nel rispetto dell'art 10 punti 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 460/97, è lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, sanitaria, di beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, l'Associazione intende:

a) contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini ed in particolare dei giovani, promuovendo e attivando iniziative nel settore educativo, dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, rivolte in particolare alle famiglie che presentano fragilità sociale, difficoltà nella gestione di minori con disabilità o problematiche emotivo-relazionali, anziani e soggetti con patologie invalidanti che necessitano di supporto nel mantenimento di una adeguata e positiva qualità della vita;

b) promuovere iniziative che offrano opportunità di socializzazione e di riabilitazione sociale a minori e adulti con fragilità legate a condizioni di disabilità, isolamento sociale, povertà socio-ambientale, organizzando anche attività sportive dilettantistiche;

c) promuovere iniziative nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della beneficenza;

d) attivare iniziative che favoriscano la tutela dei diritti umani come valore fondamentale e la "collettività diffusa" come luogo in cui le persone possono realizzare percorsi di integrazione, socializzazione e valorizzazione delle proprie esistenze.

e) organizzare attività culturali anche tra Associazioni e altri soggetti, avanzando proposte agli enti pubblici, partecipando a forme decentrate di gestione democratica del potere locale, realizzando iniziative, servizi, attività culturali volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale delle comunità, costruendo "reti" di collaborazione con altri soggetti attivi nei territori;

f) raccogliere, preparare e diffondere materiale documentario, allestire mostre, organizzare conferenze, ed altre attività volte alla divulgazione ed all'approfondimento delle tematiche su cui l'associazione è attiva;

g) promuovere attività editoriali inerenti lo scopo sociale;

h) partecipare ad iniziative promosse da altri soggetti ed enti, impegnati in progetti che siano coerenti con gli obiettivi dell'associazione;

al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Per i giovani che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, la domanda di ammissione è controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

In base delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali, sempre che siano in regola con il pagamento del contributo che sono obbligati a versare annualmente nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con la mora

adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche dello statuto sociale oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato nell'apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e chiederne copia a spese proprie.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- deliberare i contratti di assunzione di lavoratori dipendenti e di figure di consulenti e collaboratori;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso

patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto associativo, valgono le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato: Luca Antonini - Massimo De Pasquale - Marinella Carenza - Alessia Pietrantuoni - Odilia Negro - Giorgio Quaglio - Luca La Vaille - Maria Teresa Chiavassa - Filippo Olivero - Paola Pianta - Massimo Carraro - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia conforme all'originale munita di un foglio, rilasciata in carta libera da me notaio Gianluca ELEUTERI per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 25 novembre 2019